Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini n. 21091 del 6 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Laura Benini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. omissis/2016 promossa da:

CLIENTE e FIDEIUSSORE

attori

contro

BANCA

convenuto

CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. e in via istruttoria come da memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte convenuta come da note conclusive.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26 gennaio 2016 il CLIENTE e il FIDEIUSSORE convenivano in giudizio la BANCA.

Gli stessi agivano, rispettivamente quale titolare dell'omonima ditta individuale, il CLIENTE, e quale FIDEIUSSORE, per ottenere una pronuncia di accertamento e conseguente condanna della BANCA, istituto con il quale era stato concluso dal solo CLIENTE contratto di conto corrente con apertura di credito, n. omissis e contratto di finanziamento chirografario n. omissis del 13/08/2013, intestato al CLIENTE, con fideiussione prestata dal garante.

Nell'atto di citazione gli attori assumono che l'istituto di credito sia incorso in ipotesi di usura oggettiva in dodici trimestri compresi tra l'anno 2008 e il 2013, di usura soggettiva in otto trimestri, che abbia violato l'art. 1283 c.c. per l'addebito di interessi anatocistici e che abbia applicato in maniera illegittima costi derivanti dall'applicazione della Commissione di massimo scoperto. Ritengono altresì che la BANCA abbia applicato variazioni peggiorative e unilaterali al contratto di conto corrente ed illegittimi addebiti di interessi, conseguenti alla distorta ed inesatta applicazione delle valute.

Infine viene chiarita la sussistenza di legittimazione attiva in capo al FIDEIUSSORE, in quanto, anche in presenza di contratto autonomo di garanzia, di fideiussione omnibus, e di fideiussione *"a prima richiesta e senza eccezioni*" è sempre permesso al garante sollevare la *exceptio doli ac nullitatis*, trattandosi di clausola che tutela buona fede e correttezza nella conclusione ed esecuzione del sinallagma contrattuale.

Le somme che testimoniano le illegittimità di cui sopra, tutte relative al contratto di conto corrente, sono calcolate in base alla perizia econometrica allegata alla citazione.

Ex Parte Creditoris

USURA: le istruzioni della Banca d'Itala in materia di rilevazione del TEG sono vincolanti

Quanto al mutuo chirografario, si chiede che ne sia accertata la nullità in virtù del collegamento sussistente tra i due contratti e del comportamento contrario a buona fede dell'istituto di credito. Ciò comporterebbe altresì la nullità della fideiussione rilasciata dal FIDEIUSSORE. Rispetto al mutuo, viene precisato che lo stesso sarebbe stato concluso "su pressione della Banca" (pag. 20 dell'atto di citazione) per rientrare nella virtuale esposizione debitoria.

Si costituiva in giudizio la BANCA sottolineando il carattere temerario delle pretese attoree anche e soprattutto in considerazione del tempo trascorso dalla conclusione dei contratti *de quibus*, in particolare il contratto di conto corrente ordinario risultava ancora in essere e negli anni il CLIENTE non aveva mai esercitato il diritto di recesso.

Nella comparsa di costituzione e risposta la difesa della convenuta prende posizione rilevando, anzitutto, l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, essendo il rapporto contrattuale ancora in essere. Deposita inoltre copia del contratto di conto corrente, dal quale risulta che le pattuizioni, censurate dagli attori, sono in realtà state oggetto di specifica approvazione. Eccepisce la legittimità dell'applicato anatocismo e la infondatezza delle richieste riguardanti il fenomeno usurario, tanto oggettivo quanto soggettivo, nonché di quelle riguardanti la commissione di massimo scoperto, peraltro espressamente pattuita tra le parti.

La convenuta si oppone alla richiesta di CTU avanzata da parte attrice e alla richiesta di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.

Alla prima udienza, la difesa di parte attrice ha contestato la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., del documento 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, che rappresenta il contratto di conto corrente.

La richiesta CTU non è stata disposta, in quanto avente carattere meramente esplorativo.

Il numero delle questioni trattate impone a questo Giudice di procedere con ordine e di esaminare ogni singola questione.

QUANTO ALLA CONTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE DEL PRODOTTO CONTRATTO:

L'istituto bancario convenuto ha prodotto in giudizio copia del contratto di conto corrente, stipulato tra il CLIENTE e la BANCA in data 10/12/2008 ed attualmente in essere.

Trattasi di documento centrale nel caso di cui è causa, per le ragioni che saranno in seguito illustrate. La difesa attorea ha eccepito in prima udienza, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la mancanza di conformità all'originale del documento prodotto.

Detto documento deve, viceversa, ritenersi pienamente genuino ed utilizzabile.

Premesso che questo Giudice ritiene che, per come effettuato in udienza, **non si tratti di un effettivo disconoscimento che**, per essere tale, deve essere preciso e puntuale, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato "*la semplice deduzione di parte relativa all'asserita inidoneità della copia fotostatica* (prodotta dall'avversario) *a provare l'avvenuta stipulazione di un contratto non produce gli effetti del disconoscimento"*, (Cass. Civ. 5461/2006).

USURA: le istruzioni della Banca d'Itala in materia di rilevazione del TEG sono vincolanti

Sul punto deve evitarsi confusione, dovendosi sottolineare che se la parte disconosce ai sensi dell'art. 2719 c.c., solo la conformità della copia rispetto all'originale, ciò non impedisce al giudice di accertare tale conformità anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; invece se la parte disconosce, ai sensi degli artt. 214- 215 c.p.c., il contenuto della scrittura o la sua sottoscrizione, il producente, che intenda ancora avvalersi della copia, dovrà produrre l'originale e chiederne il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c.", (Cass. Civ. 1831/2000).

Da ultimo, più nel dettaglio, è stato affermato che "*Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura ex art. 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; pertanto l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica del documento, impegna la parte contro la quale il documento viene prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, senza tuttavia vincolare il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa*", (così Cass. Civ., sez II, 31/1/2014, n. 2155).

Tanto premesso, non vi è alcun elemento che possa indurre questo Giudice a ritenere alterato il documento prodotto: trattasi di fogli integri, che ricalcano modelli prestampati, sottoscritti ripetutamente ed indicanti esattamente gli estremi del contratto, senza abrasioni o postille che possano far sorgere dubbi sulla conformità all'originale sottoscritto dall'attore. In tali casi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il giudice ben possa "*ritenere conforme all'originale il documento prodotto in giudizio, ove questo non presenti abrasioni o segni che possano far presumere una avvenuta alterazione rispetto a quanto pattuito dalle parti*", (in questo senso, Cass. Civ., sent. n. 4395/2004).

Tanto premesso, va respinta qualunque doglianza di parte attrice che miri a non rendere utilizzabile in questo giudizio il documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di BANCA, recante il contratto di conto corrente, il documento di sintesi, le condizioni generali e le sottoscrizioni di entrambe le parti: rappresentante dell'istituto di credito e correntista.

SULL'ADDEBITO DI INTERESSI ANATOCISTICI.
Parte attrice assume che la BANCA abbia illegittimamente applicato l'anatocismo, con conseguente violazione dell'art. 1283 c.c.

Detto assunto poggia su due argomenti, entrambi da censurare.

In linea generale, viene sottolineato che l'anatocismo, anche ove pattuito, sarebbe comunque illegittimo, in quanto sarebbe nulla qualunque convenzione che preveda una capitalizzazione composta degli interessi attivi e passivi, poiché essa sarebbe contraria alla normativa di legge, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, (pagg 9 e 10 dell'elaborato peritale, riprese in atto di citazione).

Inoltre viene comunque esclusa l'avvenuta stipulazione di siffatta clausola tra le odierne parti del giudizio.

Questa ultima obiezione è immediatamente superabile; nel già citato documento 2 prodotto dalla convenuta, all'art. 8 delle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi" è indicato, in maniera dettagliata e minuziosa, che i rapporti di dare e avere

USURA: le istruzioni della Banca d'Itala in materia di rilevazione del TEG sono vincolanti

relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità trimestrale. Ivi si leggono altresì le modalità in cui avviene la capitalizzazione ed è riportata l'espressa accettazione della clausola da parte del correntista.

Il documento è sottoscritto dal CLIENTE, che, quindi, ha conosciuto ed accettato anche detta clausola contrattuale.

Quanto alla asserita generale illegittimità della convenzione che preveda interessi anatocistici, benché stipulata con accordo di entrambe le parti, questo Giudice ritiene che detta conclusione non sia condivisibile.

Il contratto è stato concluso in data 10 dicembre 2008, dunque successivamente rispetto alla nota delibera CICR del 9 febbraio del 2000.

Si ritiene di aderire all'orientamento, peraltro ormai pacifico, per il quale è possibile che le banche pretendano la capitalizzazione di interessi sugli interessi, purché l'accredito e l'addebito dei medesimi avvengano con la stessa periodicità.

Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori; condizioni, queste, tutte rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio.

Si sottolinea che la modifica all'art.120 TUB, avvenuta ad opera dell'art.1, comma 269, L. 27 dicembre 2013, n.147, menzionata da parte attrice, non ha avuto immediata efficacia, in quanto è mancata la adozione della delibera da parte del CICR, cui la norma modificata fa espresso rinvio (conforme Tribunale di Bologna, ordinanza del 9 dicembre 2015).

Essa, infatti, è stata emanata con la delibera del 3agosto 2016, n.343, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 10 settembre 2016.

Pertanto va respinta l'argomentazione sollevata da parte attrice e volta a ribadire la generale illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Posto che tutti i requisiti richiesti dalla normativa ricorrono nel contratto in oggetto, le pretese attoree circa l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale sono da respingersi.

SULLO JUS VARIANDI.
Parte attrice afferma genericamente che la BANCA abbia tacitamente modificato gli originari accordi contrattuali in senso peggiorativo per il correntista ed in maniera illegittima.

A ben vedere essa nulla allega né prova.

Inoltre, e ciò valga ad eliminare qualunque incertezza, l'art. 13 delle condizioni generali allegate al contratto ed espressamente sottoscritte, riferendosi all'art. 118 TUB ammette la possibilità di operare modifiche, anche sfavorevoli per il correntista, purché sussista un giustificato motivo e con un preavviso di trenta giorni. Si legge, altresì, che a seguito della comunicazione il correntista avrebbe potuto recedere dal contratto entro 60 giorni.

Premesso che la prova dell'avvenuta modifica unilaterale alle condizioni contrattuali deve essere fornita da chi la invoca, in base al generale principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, nel caso che occupa una doglianza di tal genere non può trovare accoglimento

USURA: le istruzioni della Banca d'Itala in materia di rilevazione del TEG sono vincolanti

soprattutto se si considera che nel momento in cui è stata esercitata l'azione civile il contratto in questione era ancora in essere, a testimonianza del fatto che, per molto tempo, nessuna doglianza era stata mossa dal CLIENTE, relativamente alle condizioni applicate dalla BANCA al contratto di conto corrente.
Ciò detto, anche detta richiesta di parte attrice non può trovare accoglimento.

SULL'APPLICAZIONE DELLE VALUTE.
A pagina 33 dell'atto di citazione parte attrice asserisce, in maniera quanto mai generica ed indeterminata che, quanto all'applicazione delle valute "*nella fattispecie nulla è stato previsto nelle apposite forme in ordine alla antergazione e/o postergazione dei giorni di valuta, di talchè, anche a mezzo di apposita perizia, dovrà essere rideterminata l'incidenza dell'applicazione di tale istituto, con la conseguente riduzione dell'importo dovuto a titolo di interessi*".

Posto che un'allegazione di tal genere non contiene alcun elemento attraverso cui il Giudice può conoscere della eventuale legittimità o meno delle valute, in quanto, per esempio, non si fa riferimento nemmeno ad un estratto conto o ad un calcolo matematico; la suddetta doglianza pare infondata anche giuridicamente.
I criteri relativi alla determinazione delle valute non sono fissati dalla legge, ad eccezione di alcune operazioni, come previsto dall'art. 120 TUB, alle quali si deve applicare la valuta corrente del giorno in cui l'operazione è effettuata.

Per tutte le restanti operazioni è imposto alla banca di individuare la valuta in maniera chiara e rapida in osservanza dei principi di buona fede e legittimo affidamento.

L'attore nulla prova circa la lesione di tali principi che divengono, a mente dell'atto di citazione, oggetto di una richiesta di Consulenza Tecnica di Ufficio avente natura chiaramente esplorativa.
Non a caso, sul punto, nulla è replicato dalla difesa degli attori nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Alla luce di quanto sopra espresso, detta richiesta attorea non può trovare accoglimento.

QUANTO ALL'USURA OGGETTIVA.
Parte attrice lamenta l'applicazione, da parte dell'istituto di credito convenuto, di tassi di interesse aventi natura usuraria.

Le richieste si basano su quanto attestato dalla perizia econometrica allegata all'atto di citazione.
Ivi si legge "*non possiamo quindi considerare la formula espressa dalla Banca d'Italia come corretta per la definizione del costo del finanziamento al fine di confrontarla con la soglia di usura. La vera formula da applicare per il calcolo del TEG da parte dei professionisti e delle associazioni a tutela dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, consumatori ed utenti tutti deve essere coerente a quanto espresso sin ora, ovvero alla Direttiva del Consiglio Europeo 90/88/CEE*".

Da qui questo Giudice ritiene di prendere le mosse per chiarire cosa debba intendersi per usura e come essa debba essere calcolata.

L'art. 1815 c.c. disciplina, sebbene in vi indiretta, l'usura in ambito civilistico ed è l'alter ego del delitto di cui all'art. 644 c.p., che rappresenta una ipotesi di norma penale in bianco, il cui precetto deve essere completato da una fonte di rango secondario.

Ex Parte Creditoris

Tanto premesso, il punto centrale è l'individuazione del limite oltre al quale l'interesse può dirsi usurario, dunque si determinano gli effetti previsti dall'art. 1815 c.c., detto limite è calcolato in base a quanto previsto dall'art. 2 L. 7/3/1997 n. 108. La norma ora citata prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il cosiddetto tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, costi ed oneri, degli interessi applicati dagli istituti di credito.

Detti valori medi sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale e dopo la novella introdotta dall'art. 8, comma 5, lett. d), D.L. 13/5/2011, N. 70, tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali.

Queste sono le istruzioni della Banca d'Italia.

Questo Giudice ritiene di dovere aderire all'orientamento per il quale esse hanno natura vincolante, in considerazione dell'attività di controllo svolta dalla Banca d'Italia, anche in considerazione della derivazione costituzionale dell'ente.

In considerazione di ciò, si ritiene che "*Le istruzioni della Banca d'Itala in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate*", (Tribunale di Milano, 3/6/2014, n. 7234).

Detta pronuncia si pone in accordo anche con quella che ha affermato "*L'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art. 644 c.p. Una diversa interpretazione, infatti, seppur avvallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale- appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell'art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza. In via transitoria la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriale recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d'Italia*", (Tribunale di Verona, 9/12/2013).

Ciò chiarito, non può condividersi quanto affermato nell'atto di citazione, circa la presunta sussistenza di un'ipotesi di usura oggettiva per i motivi fin qui esposti, che si pongono come logico presupposto di quanto si dirà subito di seguito.

Il mancato utilizzo della formula della Banca d'Italia nella perizia econometrica, dunque anche negli assunti attorei, comporta che non sia stata fornita al Giudice alcuna prova, o allegazione fondata, circa l'effettivo superamento del tasso soglia.
Né questa lacuna può validamente essere superata dall'assunzione di Consulenza Tecnica d'Ufficio che, in mancanza degli elementi ora descritti, risulterebbe assolutamente esplorativa, come la giurisprudenza ha chiarito allorché ha affermato "le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile",(Trib. Milano, 23/12/2014).

SULL'USURA SOGGETTIVA.

Ex Parte Creditoris

Parte attrice lamenta l'applicazione, al rapporto contrattuale su cui si controverte, di tassi di interesse tali da integrare anche l'ipotesi di usura soggettiva.
Nell'atto introduttivo si legge, oltre ai noti criteri per l'individuazione dell'usura in concreto, "ne consegue che la prova della conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza del cliente imprenditore è in re ipsa in tali dati e, se vogliamo, si può assumere non necessaria una attività istruttoria finalizzata a dar prova di tale situazione".
Nella successiva memoria n. 1, ex art. 183, comma 6, c.p.c., si ribadisce che "*il soggetto bancario è, tra i vari creditori, quello che dispone dei migliori canali informativi*" .

Nel dettaglio, parte attrice rileva la conoscenza precisa da parte della convenuta dell'attività e della situazione del CLIENTE; in particolare, essa allega che la BANCA conoscesse le difficoltà economiche di questo, dovute anche alla revoca degli affidamenti, e che dunque fosse ben noto all'istituto di credito che il mutuo, garantito del FIDEIUSSORE era stato concluso per cercare di ripianare una preesistente situazione di sofferenza economica.

Se si accedesse all'orientamento esposto dalla difesa di parte attrice, ogni volta in cui un istituto di credito concede un mutuo o altro finanziamento ad un cliente, si verificherebbe un'ipotesi di usura soggettiva.

Va da sé che se un soggetto ha disponibilità economica, non necessita di ottenere alcun finanziamento. Inoltre la difesa di parte attrice tralascia totalmente ogni analisi dal punto di vista probatorio, limitandosi all'assunto, affatto accoglibile, per il quale, poiché gli istituti di credito dispongono di canali informativi "privilegiati", la prova della conoscenza dello stato di bisogno è in re ipsa, con conseguente stravolgimento dell'onere probatorio.
Sul punto è necessario fare chiarezza.

La cosiddetta usura in concreto, o soggettiva, richiede due requisiti: il rilevante squilibrio economico, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione erogata all'agente e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo dal soggetto passivo e le condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "*Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, c.p., ossia la dimostrazione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca*" (Cass. n. 19282/2014).

Pertanto, non avendo parta attrice dimostrato nessuno dei due elementi costitutivi su cui poggia l'usura soggettiva, ma essendosi limitata ad allegare che essa è sostanzialmente presunta, la connessa richiesta non può trovare accoglimento.

SULLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO.
Parte attrice afferma, nel proprio atto introduttivo, che BANCA avrebbe illegittimamente percepito un totale di Euro 19.419,95 a titolo di Commissione di Massimo Scoperto.

Ex Parte Creditoris

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

L'istituto in parola ha comportato diverse problematiche per gli interpreti; anzitutto si è dovuto chiarire se ed in quale misura essa sia legittima ed, in secondo luogo, se essa vada computata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, dunque della integrazione del fenomeno usurario.

Questa seconda problematica non può essere oggetto di questa pronuncia, poiché si è già chiarito che, nel caso che occupa, per come è formulata la domanda attorea ed essendo il processo civile regolato dal principio dispositivo, non è dimostrata affatto e ab origine la sussistenza del fenomeno usurario. Pertanto la riflessione, che le parti hanno comunque effettuato nei loro atti difensivi, circa l'opportunità o meno di computare la Commissione di Massimo Scoperto ai fini del calcolo del tasso effettivamente applicato, non si pone rispetto a questo Giudice come problematica oggetto del presente giudizio.

Diverso è il discorso sulla generale legittimità o meno di detta commissione.

L'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009 ha introdotto la cosiddetta Commissione per la messa a disposizione di fondi (o Commissione Onnicomprensiva) e ne ha espressamente disciplinato forma e contenuti. La nuova commissione ha sostanzialmente preso il posto della originaria CMS che, in concreto, è confluita nella nuova previsione legislativa.

Resta il problema, che spesso si pone all'attenzione della giurisprudenza, di come considerare le Commissioni di Massimo Scoperto stipulate prima della riforma e, nel dettaglio, di quali requisiti esse debbano presentare per essere considerate legittime.

Trattasi di una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma utilizzata, per riequilibrare i costi sostenuti per approvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente, (in questo senso, Cass. Civ., n. 870/2006).

Posto che inizialmente si dubitava che siffatta voce di costi avesse una causa sua propria, la giurisprudenza ha presto fugato ogni dubbio in proposito giungendo ad una conclusione assolutamente pacifica e condivisibile: la CMS è assolutamente legittima, purché sia esplicitamente pattuita e sottoscritta, sia applicata nella misura convenuta e nei soli periodi in cui risulta pattuita, (ex plurimis, Cass. Civ., n. 870/2006 e 11772/2002).

A far data dal 2009, invece, la legittimità è subordinata alla presenza dei requisiti di cui all'art. 2 Bis, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Tanto premesso, il contratto di conto corrente di cui si disquisisce nel presente giudizio è stato sottoscritto in data 10 febbraio 2008 e nel documento di sintesi è prevista la CMS dell'1%, con cadenza trimestrale, per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente.

Considerato che il documento è sottoscritto da entrambe le parti, deve concludersi che la Commissione in questione sia stata validamente pattuita ed altrettanto validamente applicata, non avendo l'attore fornito alcuna prova contraria.

Alle pagine 28 e 29 dell'atto di citazione si legge che, secondo parte attrice, la CMS non sarebbe stata pattuita tra le parti (allegazione, come visto, superata) e che in ogni caso sarebbe nulla per mancanza di causa; assunto smentito dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Tutto ciò considerato, la relativa richiesta di parte attrice deve essere respinta.

In conclusione, le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Ex Parte Creditoris

USURA: le istruzioni della Banca d'Itala in materia di rilevazione del TEG sono vincolanti

Per esigenze di completezza si precisa che deve essere respinta, altresì, la domanda collegata al mutuo chirografario, garantito dalla FIDEIUSSORE, in quanto essa si ricollegava direttamente alle obiezioni di legittimità sollevate rispetto al contratto di conto corrente.
Le spese seguono la generale regola della soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo nei valori minimi, tenendo conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e della fase conclusiva, conclusasi con decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..

PQM.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea.
Condanna le parti attrici alla refusione delle spese di lite a favore della BANCA che liquida in Euro 7.254,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri come per legge.
Bologna, 6 dicembre 2017

Il Giudice
dott. Maria Laura Benini

provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Cecilia Branca, M.O.T. presso il Tribunale di Bologna

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

USURA: le istruzioni della Banca d'Itala in materia di rilevazione del TEG sono vincolanti